

IP373 - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI-PRESCRIZIONE BIENNALE

Provvedimento n. 31473

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 febbraio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il proprio provvedimento del 28 gennaio 2025 (caso IP373), con il quale è stata irrogata all'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. la sanzione di 100.000 euro per l'inottemperanza alla precedente delibera dell'Autorità del 5 luglio 2022, n. 30224 (caso PS11743);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2025, n. 862, che ha annullato la sentenza del TAR per il Lazio del 19 aprile 2023, n. 12817 e, per l'effetto, in riforma di quest'ultima, ha annullato, altresì, il provvedimento dell'Autorità del 5 luglio 2022, n. 30224;

VISTA l'istanza del 5 febbraio 2025 con la quale l'Ente Acquedotti Siciliani in l.c.a. ha chiesto l'annullamento in autotutela del provvedimento del 28 gennaio 2025, n. 31449, notificato il 4 febbraio 2025;

CONSIDERATO, dunque, che, per effetto di tale sentenza del Consiglio di Stato, risulta venuto meno il provvedimento originario sulla base del quale era stato deliberato il provvedimento di inottemperanza citato;

RITENUTO, pertanto, che l'istanza di annullamento del provvedimento del 28 gennaio 2025, n. 31449, alla luce della menzionata decisione del Consiglio di Stato sia suscettibile di essere favorevolmente valutata in ragione della caducazione del provvedimento sanzionatorio originario sulla base del quale era stata accertata l'inottemperanza;

RITENUTO, infine, sussistente il pubblico interesse ad evitare la prosecuzione di un contenzioso avente ad oggetto il profilo rappresentato nell'istanza di autotutela;

DELIBERA

l'annullamento del provvedimento del 28 gennaio 2025, n. 31449 (caso IP373).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli